



***Proposte emendative***

**Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”**

**AS 1586**

presso

*Commissione 5<sup>a</sup> Bilancio – Senato della Repubblica*

(15 novembre 2019)

Articolo 3  
(Deducibilità dell'IMU)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis  
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

Alla lettera a) dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 inserire dopo le parole "iscritti alla previdenza agricola", le parole "e i terreni concessi in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola".

Motivazioni

La norma cerca di superare le difficoltà oggi esistenti, in ambito familiare, per la gestione dei terreni, atteso che, nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'IMU. Tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole.

Articolo 6

(Riduzione delle tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis

(Deduzione IRPEF dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare in favore dei propri coadiuvanti e coadiutori)

Al comma 1 dell'articolo 2 "Versamento dei contributi" della legge 2 agosto 1990, n. 233 "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", dopo le parole: «artigiana o commerciale» è inserito «e di imprese familiari in agricoltura».

Motivazioni

Questo emendamento tenta di sanare una discriminazione tra categorie autonome, risolvendo una situazione che genera disagi e ingiustizie alla categoria delle imprese agricole a conduzione familiare. Ad oggi infatti, in assenza di una opportuna disciplina, i soggetti di cui prima non possono dedurre i contributi obbligatori INPS versati dal Coltivatore Diretto per sé stesso e per la propria famiglia a differenza di quanto avviene per le imprese artigiane ove esiste una normativa specifica. In assenza di tale disciplina, vari pronunciamenti hanno confermato tale esclusione.

Articolo 19

(Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Articolo 19-bis

(Proroga del bonus verde)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole:

«36 per cento» sono sostituite con «50 per cento»

«5.000 euro» sono sostituite con «10.000 euro»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -10.000.000

2021: -10.000.000

2022: -10.000.000

Motivazioni

Né nel Titolo V, recante Misure per la crescita, né nel Titolo III, recante le Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale risulta inserita la proroga del cd. bonus verde, esteso a diverse tipologie di interventi con l'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e poi prorogato con l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Come noto, le norme citate consentono, fino a dicembre 2019, di detrarre un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La norma proposta è finalizzata ad estendere l'agevolazione, anche per l'anno 2020, 2021 e 2022, in modo da promuovere la realizzazione degli interventi indicati, finalizzati al miglioramento ambientale degli edifici con evidenti ricadute positive, più in generale, sugli ambiti urbani e sulla qualità

AS1586

dell'aria. Si prevede inoltre di innalzare l'aliquota del credito al 50% e di raddoppiare le spese sostenute e documentate.

Articolo 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

EMENDAMENTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui all'articolo 1, commi 9, 10 della legge 11 dicembre 2016, n.232, e all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n.145, anche alle cooperative agricole a mutualità prevalente ed è pari al 24 per cento dell'ammortamento determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3 bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3 bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito

d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

### Motivazioni

Oltre l'87% delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, non possono avere accesso alle disposizioni sul super e iper-ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, dal momento che il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. L'accesso alle misure industria 4.0 da parte di tutte le imprese agricole rappresenterebbe pertanto una misura di equità rispetto alle altre imprese produttive, ma anche un volano per la crescita economica delle aziende agricole e dell'indotto (vedi comparto macchine agricole), per la loro sostenibilità ambientale (agricoltura di precisione) e per la sicurezza dei lavoratori. Stimando infatti un incremento del 5% degli investimenti in impianti e macchinari per la branca di attività agricoltura, silvicoltura e pesca, il cui valore complessivo per il 2018 è di circa 5 miliardi di euro (dati ISTAT - Contabilità nazionale), in seguito all'introduzione del credito d'imposta, si genererebbero maggiori ricavi pari a 250 mln, di cui circa il 40 per cento (100 mln) realizzati sul mercato nazionale. L'annunciato aumento di risorse nella manovra di bilancio in via di definizione per super e iper-ammortamento, destinate in particolare a investimenti innovativi per la sostenibilità, rende la necessità di un accesso delle imprese agricole a questi strumenti ancora più opportuna. Al fine di consentire agli imprenditori agricoli di accedere agli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood, si suggerisce di introdurre nella legge di bilancio una misura che traduca il vantaggio dell'iper (250%) e del super ammortamento (130%) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole. La misura del credito d'imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24% derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento. La stessa aliquota del 24% per la misura del credito d'imposta si ritiene possa considerarsi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone.

L'accesso alle misure di iper e super ammortamento è altresì difficoltoso e poco appetibile per la maggioranza delle cooperative agricole a mutualità prevalente a causa della specificità del loro regime, ragion per cui è concesso a questa particolare misura anche a questa categoria di impresa agricola, che in caso contrario, verrebbero irragionevolmente discriminate; nondimeno è previsto che tale possibilità sia alternativa alla agevolazione ordinaria.

Articolo 60  
(Interventi a favore dell'agricoltura)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 60, dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Motivazioni

La legge n. 208/2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" riscrive all'articolo 1, comma 70, la disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive nel settore agricolo e della pesca andando a modificare il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La disciplina previgente (articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997) prevedeva una aliquota dell'1,90% "per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973". Il nostro ordinamento giuridico con l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, considera imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico prevalentemente ai soci. In forza di detta disposizione anche le cooperative che forniscono beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico prevalentemente ai soci rientrano tra i soggetti che operano nel settore agricolo.

Con la novella introdotta dalla legge di stabilità 2016, il legislatore ha inteso esentare dal pagamento dell'imposta regionale per le attività produttive tutti i soggetti operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 alla norma istitutiva della predetta imposta, sono tali per cui al concetto di "settore agricolo" è stato sostituito con un elenco puntuale dei soggetti che beneficiano dell'esenzione. Tra i soggetti esclusi non compaiono espressamente le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico nonostante esse siano tra i soggetti che operano nel settore agricolo. È necessario chiarire che tra i soggetti beneficiari dell'esenzione dell'IRAP vi rientrano anche questa categoria di imprese agricole le quali, in caso contrario, si troverebbero assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota ordinaria (3,90%) con grave pregiudizio verso i soci, appalesandosi una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra imprese agricole, per giunta in contrasto con



le reali intenzioni della misura agevolativa. Tale necessità era stata altresì formalizzata dalla Camera dei deputati durante l'esame della Legge di stabilità 2016, tramite l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3444-A/31 con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di chiarire con il primo provvedimento utile che le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ivi incluse quelle che forniscono beni o servizi per lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico, sono tra le imprese operanti nel settore agricolo che beneficiano dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive. Con il presente emendamento si vuole chiarire che le cooperative agricole che svolgono forniscono beni o svolgono servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico ai soci imprenditori agricoli sono parimenti esenti da imposizione IRAP. Inoltre, la mancata esenzione risulta essere fattore penalizzante per creare uno sviluppo dell'agricoltura intelligente su ampia scala. Il poter fornire servizi tecnologici agli agricoltori soci di cooperativa potrebbe sicuramente avere impatti ambientalmente vantaggiosi: risparmio di risorse idriche, limitazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, minor utilizzo di carburante ecc. La proposta in esame non importa un ammanco di gettito.

Articolo 60  
(Interventi a favore dell'agricoltura)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

Articolo 60-bis

(Esonero documentazione e informativa antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei fino a 25.000 euro)

1. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3 -bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia N.d.R.), in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia, non si applicano per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Motivazioni

Gli articoli 83 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, (Codice antimafia) stabiliscono che le imprese agricole titolari di aiuti europei (domanda unica PAC e PSR) maggiori o uguali a 25 mila euro sono obbligate a produrre l'informativa antimafia, mentre quelle titolari di aiuti uguali o maggiori di 5 mila euro e minori di 25 mila euro, sono esentate fino al 31 dicembre 2019 (come prorogato dalla Legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132). Riconoscendo l'assoluta necessità di un impegno fattivo contro la malavita organizzata e di tutte le sue diramazioni economiche, anche nel settore agroalimentare, che coinvolga il pubblico quanto il privato, non possiamo non rilevare tuttavia che l'attuale procedura prevista dal Codice antimafia rischia di paralizzare il mondo agricolo italiano vista l'attuale mancanza di sinergia tra gli uffici delle Prefetture, che dovrebbero rilasciare la suddetta certificazione, e gli enti erogatori regionali e nazionale (AGEA) dei fondi comunitari per l'agricoltura. Inutile rammentare come il blocco di tali erogazioni rappresenti un colpo durissimo per le imprese agricole italiane in termini di competitività sul mercato nazionale e internazionale nonché di sopravvivenza stessa. Con questo emendamento viene perciò rimosso un fardello burocratico che riguarda circa 135.000 aziende agricole di piccole dimensioni, e che rappresenta una oggettiva difficoltà per la macchina statale dei controlli, ritardando ulteriormente le erogazioni della PAC.

Articolo 60  
(Interventi a favore dell'agricoltura)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

Articolo 60-ter  
(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».

Motivazioni

L'art. 8, c.2, della legge n. 199/2016 ha previsto una radicale modifica delle modalità di denuncia all'INPS dei lavoratori agricoli dipendenti, disponendo il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dal sistema di dichiarazione trimestrale attualmente in essere (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS). Il mondo produttivo agricolo chiede una proroga al 1° gennaio 2021, al fine di adeguare alle specificità del settore primario un sistema che, per quanto valido per altri settori, non risponde alle sue concrete peculiarità. Ricordiamo che una non corretta funzionalità del sistema di denunce potrebbe compromettere gravemente anche compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con rilevanti ripercussioni anche dal punto di vista previdenziale.

Articolo 60  
(Interventi a favore dell'agricoltura)

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

Articolo 60-quater  
(Start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020.

*Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole:*

«214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

#### Motivazioni

L'emendamento si pone l'obiettivo di incentivare l'ingresso in agricoltura di giovani al di sotto dei 40 anni di età. Per questo si propongono, mutuando norme già previste in passato e rendendole strutturali e stabili nel tempo, sgravi fiscali e contributivi a favore delle predette figure professionali, in misura piena per i primi tre anni di attività e, solo per la parte contributiva, in misura parziale per i due anni successivi. Agli oneri derivanti dalla misura proposta, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 99, comma 2 dell'AS 1586.

Articolo 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego)

EMENDAMENTO

*L'articolo 79 è soppresso.*

Motivazioni

La disposizione dell'articolo 79, finalizzata ad introdurre una specifica imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, così come formulata, è destinata a tradursi in un inutile prelievo ai danni di imprese e dei consumatori, con una perdita di competitività per le imprese ed effetti distorsivi sul mercato.

A tal proposito, nel condividere l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili – obiettivo peraltro ribadito dall'Unione europea con l'approvazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (da recepire entro 3 luglio 2021) – occorre sopprimere la norma proposta nel disegno di legge in esame e rinviarne la formulazione all'esito dei lavori di un apposito tavolo di confronto con operatori ed istituzioni, in modo da individuare misure che siano adeguate ed effettivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 80  
(Accise tabacchi)

EMENDAMENTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

alla lettera b), sostituire le parole "c) sigarette 59,8 per cento;" con le seguenti "c) sigarette 59,6 per cento;".

Motivazioni

La proposta emendativa è volta a incidere sul complesso sistema di tassazione del settore tabacchi di modo da garantire, per l'anno 2020, un maggior gettito fiscale derivante da accise su tutti i prodotti del tabacco, riducendo la disparità di trattamento fiscale delle diverse categorie. Nell'ultimo decennio, infatti, il mercato dei prodotti del tabacco ha registrato una contrazione considerevole, che si è riflessa soprattutto sulle sigarette tradizionali (ossia l'85,8% dei volumi venduti. Al contrario, tutte le altre categorie di prodotti hanno registrato variazioni positive, in particolare i prodotti del tabacco di nuova generazione, caratterizzati dall'assenza di combustione. Va sottolineato come ad inasprimenti della tassazione delle sigarette tradizionali non corrispondono più trend positivi del gettito fiscale e che i PTNG con il decreto fiscale 2019 hanno usufruito di uno sconto che ha ridotto la percentuale di tassazione applicata dal già molto favorevole 50% allo 25%. Tutto ciò considerato, la suddetta proposta emendativa, a saldi invariati:

- a) porta il livello di tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione (PTNG) dal 25% al 31%, garantendo un incremento del gettito fiscale per il 2020 di circa 31 milioni di euro a parità di mercato e di prezzi;
- b) porta l'accisa sulle sigarette tradizionali al valore di 59,6%, invece del 59,8% contenuto attualmente nell'articolo 80, garantendo maggiori entrate per 14 milioni di euro.

Giova infine segnalare che a causa della complessità dell'imposizione fiscale che grava sulle sigarette, al netto di quanto sarà previsto nella Legge di Bilancio 2020, la categoria subirà comunque un incremento dell'incidenza fiscale nel 2020 a causa dell'aumento del Prezzo Medio Ponderato (PMP). Tale aumento automatico di tassazione porterà nelle casse dello Stato, a parità di prezzi e mercato, un gettito pari a circa 60 milioni di euro (come riportato dalla relazione tecnica al provvedimento).

Articolo 82  
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

EMENDAMENTO

*L'articolo 82 è soppresso.*

Motivazioni

Si teme che l'introdotta imposta sul consumo di bevande analcoliche definite "bevande edulcorate" nella misura di 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, contrarrà il consumo di questa tipologia di bevande a nocimento di un settore che in questi anni ha saputo esprimere anche delle eccellenze territoriali del nostro Paese. Occorre perciò sopprimere la norma proposta nel disegno di legge in esame e rinviarne la formulazione all'esito dei lavori di un apposito tavolo di confronto con operatori ed istituzioni, in modo da individuare misure che siano adeguate ed effettivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la salvaguardia della salute e del benessere.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*